



REPUBBLICA ITALIANA

Rep. n. 80530

CONTRATTO DI APPALTO DI SERVIZIO

OGGETTO: NUOVA SEDE DELLA QUESTURA DI PADOVA IN VIA ANELLI. APPALTO SERVIZI ATTINENTI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (C.A.M. DM 23.06.2022): PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA-ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE.

CIG: 9918406F8B

L'anno 2024 il giorno 1 del mese di agosto presso gli Uffici del Settore Patrimonio e Partecipazioni di Via N. Tommaseo, 60.

Avanti a me dott. Claudio Chianese, Segretario Generale, e, come tale, ufficiale rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:

- Dott. Andrea Ferrari, nato a [REDACTED] 18 febbraio 1965 domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Funzionario Amministrativo Alta Specializzazione del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e in sostituzione del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, funzionalmente impedito, giusta delega del citato Capo Settore n. 2022/86/0161 del 07/04/2022, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.f. del



Comune: 00644060287)

- Ing. Tommaso Tassi, nato a [REDACTED] il 27 aprile 1971, domiciliato per la carica a Mirano (VE), il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'impresa F&M Ingegneria S.p.A., con sede a Mirano (VE) in Via Belvedere n. 8/10, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Venezia-Rovigo al numero 02916640275 e, quindi, in nome e per conto della stessa, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la F&M Divisione Impianti s.r.l. (mandante), avente sede a Mirano (VE) in Via Belvedere n. 8/10, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Venezia-Rovigo al numero 04489240277, con Proap Italia s.r.l., (mandante), con sede a Trento in Passaggio B. Disertori n. 38, iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Trento al n. 04263010268, con LVL Architettura s.r.l., (mandante), con sede a Padova in Via San Marco n. 11, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Padova al numero 04074470289, con Semper s.r.l. (mandante), con sede a Padova in Via Venezia n. 92/B, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Padova al numero 05057650284, con lo Studio Professionale Denise Borsoi (mandante), con sede a Venezia-Mestre (VE), Corso del Popolo n. 145, codice fiscale: BRSDNS78B55A516M,



con la Professionista Arch. Portoghese Anna Maria (mandante), con studio a Milano in Via A. De Togni n. 20, codice fiscale: PRTNMR71M41F205P, come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data 04/03/2024, Rep. 52191 Racc. 13695, Notaio dott. Stefano Grieb in Mirano (VE) in atti, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e delle mandanti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: 02196640275; c.f. delle mandanti: 04489240277, 04263010268, 04074470289, 05057650284, BRSDNS78B55A516M, PRTNMR71M41F205P).

I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:

si premette

- che in data 20.06.2018 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno, l'Agenzia del Demanio e il Comune di Padova per la razionalizzazione e allocazione della Questura di Padova in Via Anelli mediante la cessione di beni demaniali, con il quale i tre Enti hanno avviato un rapporto di collaborazione istituzionale, finalizzato alla razionalizzazione e allocazione della Questura e di altre sedi della Polizia di Stato nel territorio del Comune di Padova,

- che in data 30/12/2021 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero dell'Interno e il Comune di Padova, approvata con



deliberazione di Giunta Comunale n. 766 del 2021 con la quale il Comune di Padova si è impegnato a svolgere per conto del Ministero tutte le procedure per la realizzazione degli interventi del progetto e per l'attivazione delle procedure relative all'affidamento della progettazione sino alla conclusione del collaudo dell'opera;

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2023/0294 in data 08/06/2023, esecutiva, è stato approvato il documento preliminare alla Progettazione della "Nuova Sede della Questura di Padova" predisposto dal Settore Lavori Pubblici per un importo di € 2.974.028,77, oneri previdenziali e IVA esclusi;

- che a seguito di procedura di gara di cui alla determinazione a contrattare n. 2023/57/0384 del 26/06/2023, il servizio è stato aggiudicato all'Appaltatore, per l'importo di € 1.732.074,35, (pari al ribasso del 44,00%), oneri previdenziali compresi, oltre IVA (cfr. determinazione di aggiudicazione n. 2024/57/0048 del 09/02/2024 e determinazione n. 2024/57/0246 del 04/06/2024 che dichiara efficace l'aggiudicazione a seguito del buon esito dei controlli effettuati, ivi compreso il controllo degli adempimenti in materia di titolare effettivo ex art. 20 del D. Lgs. 231/2007);

- che all'atto dell'offerta l'Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto;

- che sono trascorsi trentacinque giorni dall'avvenuta comunicazione ai



controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, c. 9, D.lgs. 50/2016);

- che in data 03/06/2024 è stato stipulato l'atto pubblico di fusione per incorporazione, Rep. n. 118468, Racc. n. 57201, Notaio Roberto Paone in Camposampiero (PD) tra la F&M Divisione Impianti srl e la F&M Ingegneria spa;

- che per le società F&M Ingegneria SpA, F&M Divisione Impianti srl, Proap Italia srl e Semper srl, sono state rilasciate le informazioni antimafia ai sensi dell'art. 92, comma 1 del D.Lgs. n. 159/2011;

- che per Denise Borsoi e Anna Maria Portoghese sono state rilasciate le informazioni liberatorie provvisorie ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 16/07/2020 n. 76;

- che per LVL Architettura srl è stata effettuata la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

L'Amministrazione, considerato che è decorso il termine di cui all'art. 92, c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia per la LVL Architettura srl, come consentito all'art. 92, c.3, D.lgs. n. 159/2011.

L'Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Lgs. n. 159/2011;



- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;

tutto ciò premesso

si conviene e si stipula quanto segue:

- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.

Formano parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- le polizze di garanzie;
- il documento preliminare di progetto;
- le linee guida progettazione;
- il disciplinare tecnico GIPS;
- il quadro esigenziale;
- gli elaborati progettuali.

I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale.

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto negli altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.

- ARTICOLO 2 - Affidamento - Corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione del servizio.

Il Comune di Padova affida all'Appaltatore il contratto del servizio di cui all'oggetto, per un importo complessivo di € 1.732.074,35, oneri



previdenziali compresi, oltre a IVA, come risultante dall'offerta prodotta in sede di gara.

Il servizio sarà contabilizzato a corpo.

- ARTICOLO 3 – Durata del servizio- opzione di proroga - penali.

Il servizio ha la durata così differenziata:

- progettazione di fattibilità tecnica ed economica: 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione da parte del RUP dell'atto formale di affidamento;
- progettazione definitiva: 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione da parte del RUP inviata a seguito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- progettazione esecutiva: 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione da parte del RUP inviata a seguito dell'approvazione del progetto definitivo.

L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare il servizio, salvo il caso previsto dall'art. 1460 c.c..

La Stazione Appaltante si riserva l'opzione, ai sensi dell'art. 157, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, di affidare direttamente all'aggiudicatario i servizi di seguito indicati:

- Direzione dei Lavori e assistenza al collaudo;
- Direzione operativa;
- Contabilità dei lavori e liquidazione;



- Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione,
per un importo stimato complessivamente non superiore ad €
2.268.918,74, al netto di IVA e/o di altre imposte o contributi di legge.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante decidesse di avvalersi dell'opzione di affidare i servizi di Direzione dei Lavori e assistenza al collaudo, Direzione operativa, Contabilità dei lavori e liquidazione, Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, sarà utilizzato il medesimo ribasso offerto in sede di partecipazione alla gara.

La penale di ritardo per l'ultimazione delle singole parti nelle quali è prevista l'esecuzione del servizio è fissata nella percentuale dell'1 per mille dei rispettivi importi delle singole parti per le quali si è verificato il ritardo per ogni giorno di ritardo.

L'Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all'Impresa nell'esecuzione del servizio.

Nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/16, si applicano i criteri di quantificazione di cui all'art. 10, comma 2 del D. MIT n. 49 del 7 marzo 2018, in quanto compatibili.

La sospensione parziale delle prestazioni determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra



ammontare della prestazione non eseguita per effetto della sospensione parziale e l'importo totale della prestazione prevista nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea della prestazione e il RUP non abbia disposta la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopraindicati, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto di ripresa della prestazione, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni della prestazione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e ripresa della prestazione, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa della prestazione.

- ARTICOLO 4 - Oneri a carico dell'Appaltatore.

- Far osservare il Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Padova (pubblicato in Padovanet – Amministrazione Trasparente – Altri contenuti) che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di



imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore. Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento del personale dipendente del Comune di Padova da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.

- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.
- Redigere gli elaborati di progettazione in conformità alle normative sopravvenute ed in particolare al nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. 36/2023.

- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.

L'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli importi dovuti all'Impresa per



il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'Appaltatore, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all'inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell'accertamento definitivo nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza



dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione del servizio, l'Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.

L'Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del servizio eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

- ARTICOLO 6 – Subappalto.

Non è consentito il subappalto fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 per le quali l'appaltatore ha indicato l'intenzione di procedere al subappalto entro i limiti di legge ovvero:

indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, redazione grafica degli elaborati progettuali.

Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista.

L'Appaltatore è tenuto a produrre, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, le fatture relative ai pagamenti a sua



volta corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia, accompagnate da dichiarazione del subappaltatore attestante l'avvenuto pagamento degli importi relativi alle prestazioni eseguite in subappalto.

Ai sensi dell'art. 15 L. 180/11 l'Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante l'affidamento, da parte dell'Appaltatore stesso, di forniture e noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno in cantiere.

- ARTICOLO 7 – Forza maggiore e/o caso fortuito.

Qualora si verificano danni da forza maggiore e/o da caso fortuito, gli stessi resteranno a carico dell'Appaltatore, in applicazione del rischio d'impresa.

- ARTICOLO 8 - Pagamenti.

Il pagamento dei corrispettivi verrà effettuato dal Ministero dell'Interno direttamente all'Appaltatore dietro espressa richiesta di erogazione



delle somme inoltrata al Ministero dal Responsabile del Procedimento su presentazione di fatture elettroniche che dovranno essere intestate al Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria Ufficio V Servizi per l'Accasermamento e il Casermaggio della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e per le esigenze del Dipartimento – Via del Castro Pretorio n. 5 – Roma - C.F. 80202230589 – Codice Univoco Amministrazione: TI5L66.

I compensi relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica definitiva ed esecutiva (compresi quelli per la prestazione di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) saranno corrisposti dopo l'approvazione del relativo progetto da parte dell'Amministrazione e fermo restando il rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta, pareri, ecc. da parte di altri Enti, successivamente all'accertamento da parte del RUP della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Qualora decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione dei progetti, tali approvazioni non siano ancora intervenute, per cause non imputabili all'Affidatario, quest'ultimo ha diritto al pagamento degli onorari maturati.

Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.



In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.

E' prevista la corresponsione dell'anticipazione nella misura del 20% del valore del contratto con le modalità di cui all'art. 35, c. 18 D.lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 1194 del codice civile, l'Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.

Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell'appaltatore.

Essendo il servizio finanziato per intero con fondi ministeriali che richiedono particolari procedure per l'erogazione, il calcolo del tempo per la decorrenza degli interessi per eventuale ritardato pagamento, non tiene conto del periodo intercorrente tra la data di spedizione della domanda di somministrazione e il corrispondente accredito da parte del soggetto finanziatore in quanto tale ritardo non è imputabile alla stazione appaltante. E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni



scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.

- ARTICOLO 9 - Pagamento delle retribuzioni.

Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell'ambito del servizio, l'Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 30 del D.lgs 50/2016.

- ARTICOLO 10 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.

I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.

Ai sensi dell'art. 3 L. n. 136/2010, l'Appaltatore ha indicato i seguenti conti correnti dedicati (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche.

Per F&M Ingegneria spa

IT18V0306936193074000155029 presso la Banca Intesa San Paolo, filiale di Mirano (VE), Via Castellantico n. 45.

I soggetti delegati a operare su tale conto sono i signori:

Alessandro Bonaventura, nato a [REDACTED] il 12/08/1965, codice fiscale: [REDACTED];

Tommaso Tassi, nato a [REDACTED] il 27/04/1971, codice fiscale:



[REDACTED]

Marisa Ballin, nata a [REDACTED] il 21/03/1966, codice fiscale:

[REDACTED]

Per Proap srl

IT90U070846162000000933090 presso la Banca della Marca – Credito Cooperativo, filiale di Conegliano (TV), Via Maggior Piovesana n. 2, ang. Via Matteotti.

Il soggetto delegato a operare su tale conto è il signor Andrea Menegotto, nato a [REDACTED] il 20/04/1969, codice fiscale: [REDACTED]

Per LVL Architettura srl

IT06E0898262980035001000686 presso la Banca Adria Colli Euganei, filiale di Villafranca Padovana (PD), Via Firenze n. 74/B.

Il soggetto delegato a operare su tale conto è la Signora Valeria Boscolo Chielon, nata a [REDACTED] il 20/11/1970, codice fiscale:

[REDACTED]

Per Semper srl

IT02D050341290200000015293 presso la Banca BPM S.p.A. – filiale di Modena, Via Emilia Ovest n. 394.

I soggetti delegati a operare su tale conto sono le signore:

Cinzia Rampazzo, nata a [REDACTED] il 08/01/1979, codice fiscale:

[REDACTED]



Chiara Baraldi, nata a [REDACTED] il 28/11/1978, codice fiscale:

[REDACTED].

Per Studio Professionale Denise Borsoi

IT56R0200802009000106558421 presso la Banca Unicredit Sp.A.,
Corso del Popolo n. 56 – Mestre Venezia.

Il soggetto delegato a operare su tale conto è la Signora Denise Borsoi,
nata ad [REDACTED] il 15/02/1978, codice fiscale:

[REDACTED]

Per Arch. Anna Maria Portoghese

IT28F0306909425100000009247 presso la Banca Intesa San Paolo
spa, filiale di Milano, Via Saffi n. 5/6.

Il soggetto delegato a operare su tale conto è la Signora Anna Maria
Portoghese, nata a [REDACTED] il 01/08/1971, codice fiscale:

[REDACTED]

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dalla L. 136/10.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione
appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della
Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.

Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria



controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è 9918406F8B e il CUP (codice unico di progetto) è F92J20001900001.

Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è T15L66.

- ARTICOLO 11 – Revisione dei prezzi.

In applicazione dell'art. 29 del D.L. 27/01/2022 n. 4, convertito in Legge 28/03/2022 n. 25, stante la durata inferiore ad un anno del contratto, non è prevista alcuna revisione dei prezzi; tuttavia la parcella professionale sarà adeguata in modo conseguente all'aumento dell'importo dei lavori da progettare a causa dell'eventuale aggiornamento dei prezzi delle opere e dei materiali.

Ogni eventuale variazione contrattuale sarà disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

- ARTICOLO 12 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite.



La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l'Appaltatore non ottemperi, si provvederà d'ufficio addebitandogli le relative spese.

- ARTICOLO 13 - Garanzia definitiva.

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva (ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo di € 588.905,28 mediante polizza assicurativa fideiussoria n. 440337198 della Generali Italia S.p.A., nel rispetto del D.M. 16 settembre 2022, n. 193.

- ARTICOLO 14 – Altri obblighi assicurativi.

L'appaltatore ha trasmesso una lettera di impegno della Generali Assicurazioni S.p.A a rilasciare al progettista aggiudicatario incaricato della progettazione definitiva la polizza di cui all'art. 24, comma 4 che copra anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione della progettazione che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi che decorrerà dalla data di approvazione del progetto esecutivo fino



all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ARTICOLO 15 – Quota di partecipazione al Raggruppamento

Temporaneo di Imprese.

Ai sensi del c. 4 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 vengono indicate le seguenti percentuali di esecuzione del servizio, per ogni singolo operatore economico, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta:

F&M Ingegneria spa: quota RTP 66,00% (sessantasei per cento);

Proap srl: quota RTP 2,00% (due per cento);

LVL Architettura srl: quota RTP 28,00% (ventotto per cento);

Semper srl: quota RTP 1,00% (uno per cento);

Studio Professionale Denise Borsoi: quota RTP 1,50% (uno virgola cinquanta per cento);

Arch. Anna Maria Portoghese: quota RTP 1,50% (uno virgola cinquanta per cento).

ARTICOLO 16 - Clausola risolutiva.

Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13 della Legge n. 135/2012, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già



eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

- ARTICOLO 17 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 17 settembre 2019 (recepito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2019/0672 del 29/10/2019) scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di “Patto di integrità” secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022.

1) L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera



diretta ed indiretta nella realizzazione del servizio a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui all’allegato 1 al sopra citato Protocollo di legalità che comprende l’elenco previsto dall’art. 1, c. 53, L. 190/12 (ed ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo) integrato dalla fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2) Qualora le “informazioni antimafia” relative all'Appaltatore, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

3) L'appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.

4) L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso



dell'esecuzione dei servizi nei confronti anche di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

5) L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.

Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

6) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

7) La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell'autorizzazione al subappalto.

8) L' appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei suoi confronti, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori o di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed alla esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p..



9) La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

10) Nei casi di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge 90/2014, convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014.

- ARTICOLO 18 - Controversie.

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore e l'Amministrazione durante l'esecuzione del servizio, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. È



quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'Appaltatore dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c..

- ARTICOLO 19 - Spese contrattuali.

Le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell'I.V.A., nonché le spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sui quotidiani, sono poste a carico dell'appaltatore che ha già provveduto ai relativi versamenti. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l'importo del servizio soggetto a I.V.A.

- ARTICOLO 20 – Approvazione del contratto

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi di Ragioneria Ufficio V Servizi per l'Accasermamento e il Casermaggio della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e per le esigenze del Dipartimento comunicherà all'operatore economico, a mezzo PEC, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo. Il presente contratto mentre vincola l'operatore economico contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non



dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge. Il presente contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo del controllo della Corte dei Conti di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 14.1.1994, n. 20, ove applicabile.

- ARTICOLO 21 - Informativa ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio 1 – 35122 Padova, email: contratti.appalti@comune.padova.it
pec: contrattiappalti@pec.comune.padova.it

Dati di contatto del Responsabile protezione dati:
dpo@comune.padova.it

Base giuridica e finalità del trattamento.

Il Titolare tratta i suoi dati personali comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi, fornitura di beni, appalti di lavori del Titolare. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano



l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti.

Tutti i dati comunicati saranno utilizzati esclusivamente per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Diritti dell'interessato.

In qualità di interessato, l'Appaltatore può presentare al Comune di Padova, relativamente ai propri dati personali, istanza:

- di accesso, per sapere se sia in corso un trattamento degli stessi ed ottenere informazioni in merito;
- di rettifica, per garantirne la correttezza;
- di cancellazione, la quale è possibile solo se compatibile con il "Piano di conservazione" del "Manuale di gestione dei documenti e dei flussi documentali", poiché il Comune di Padova è soggetto a precisi obblighi normativi di conservazione dei dati personali;
- di limitazione del loro trattamento, anche opponendosi alla loro cancellazione qualora gli stessi siano necessari per tutelare un suo diritto in sede giudiziaria;
- di opposizione al trattamento, che ha effetto solo qualora il Titolare del trattamento non debba obbligatoriamente proseguire lo stesso.

L'istanza può essere presentata direttamente al Titolare del trattamento



agli indirizzi sopra indicati.

Qualora ritenga che il trattamento si svolga in violazione del GDPR, può proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali od all'Autorità di Controllo dello Stato Membro ove risiede o lavora.

Modalità del trattamento

I dati dell'Appaltatore sono trattati in forma digitale nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR, ossia secondo correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, riservatezza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento. Ad essi sono riservate tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ovvero al fine di prevenire la perdita dei dati, gli usi illeciti o non corretti e gli accessi non autorizzati. Il conferimento dei dati personali è necessario ed il loro mancato rilascio preclude la possibilità di dare seguito agli adempimenti di legge. Non è prevista: la diffusione dei dati ottenuti; l'uso di trattamenti o processi decisionali automatizzati volti a profilare gli interessati; il trasferimento verso paesi terzi od organizzazioni internazionali.

Destinatari dei dati trattati

I dati dell'Appaltatore saranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento ed impegnato alla riservatezza del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e se del caso, potranno essere comunicati a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle



autorità di controllo e di verifica. Potranno essere comunicati ad ulteriori soggetti esclusivamente in virtù di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati saranno conservati per il conseguimento delle finalità sopra indicate per le quali sono stati raccolti, ossia per il periodo necessario all'espletamento del procedimento amministrativo correlato. Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati, dichiarando di approvarli in ogni loro parte.

Quest'atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. ventinove facciate scritte per intero e quanto di questa trentesima ed ultima ed è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.

Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.